

MEMORANDUM D'INTESA
TRA
IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN
NEL CAMPO DELLA SALUTE E DELLE SCIENZE MEDICHE

Il Ministero della Salute della Repubblica dell'Azerbaigian e il Ministero della Salute della Repubblica Italiana (in seguito denominati " le Parti")

animati dalla volontà di promuovere relazioni bilaterali nel campo della salute e delle scienze mediche;

convinti che tale cooperazione contribuirà a migliorare lo stato di salute delle rispettive popolazioni,

CONVENGONO quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti, nei limiti delle proprie competenze, coopereranno nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa nel rispetto della legislazione nazionale dei rispettivi Paesi e dei trattati internazionali ai quali ciascuno di essi aderisce nonché, per l'Italia, di quelli derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

ARTICOLO 2

Le Parti svilupperanno la cooperazione nel campo della salute e delle scienze mediche promuovendo lo scambio reciproco di informazioni, esperienze e programmi di collaborazione su tematiche ritenute prioritarie.

Le Parti si adopereranno nel modo migliore per favorire:

- la partecipazione congiunta a reti di eccellenza, programmi di ricerca e progetti di sviluppo;
- l'armonizzazione degli standard nazionali agli standard europei attraverso un'accresciuta partecipazione delle Parti ai progetti europei e ai programmi di assistenza tecnica-TAIEX promossi dall'Unione Europea;
- la formazione, lo sviluppo delle capacità tecniche e organizzative e il trasferimento di buone pratiche;

- altre forme di cooperazione nel campo della salute e delle scienze mediche congiuntamente concordate.

ARTICOLO 3

Le Parti organizzeranno visite di studio per delegazioni di esperti, inerenti temi giudicati prioritari, sia per migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi sanitari nazionali dei due Paesi e le modalità di funzionamento degli stessi, sia per migliorare la formazione del proprio personale sanitario e di ricerca.

Entro i trenta giorni precedenti la data stabilita consensualmente, ognuna delle Parti comunicherà all'altra il nome, il titolo e la specializzazione dei propri esperti oltre che i temi proposti per le visite di studio. La data di arrivo e il piano di viaggio dovranno essere comunicati dalla Parte inviante alla Parte ospitante almeno 15 giorni prima.

ARTICOLO 4

Le Parti incoraggeranno la collaborazione fra le rispettive istituzioni mediche. A tal fine, ogni anno le Parti forniranno i programmi degli eventi scientifici organizzati dalle istituzioni mediche stesse.

ARTICOLO 5

Le Parti incoraggeranno la cooperazione fra ospedali, istituti di medicina specialistica, di formazione e ricerca medica, basati su accordi diretti fra tali strutture e fra le Parti stesse.

La cooperazione diretta fra le relative strutture sanitarie ed istituti potrà prevedere lo scambio di materiale scientifico e di documentazione tecnica nonché lo sviluppo di programmi di ricerca congiunti di mutuo interesse.

ARTICOLO 6

Le Parti promuoveranno lo scambio di pubblicazioni mediche, poster e materiale educativo in campo sanitario.

Le Parti potranno scambiare dati statistici e rapporti epidemiologici.

Le Parti si scambieranno, a richiesta, informazioni sulla rispettiva legislazione in ambito sanitario.

ARTICOLO 7

Le Parti istituiranno un Gruppo di Lavoro Congiunto finalizzato al monitoraggio e al coordinamento dell'attuazione del presente Memorandum d'Intesa.

Il Gruppo di Lavoro Congiunto valuterà le priorità nel quadro di coordinamento generale, elaborerà piani di azione della collaborazione in materia di salute e di scienze mediche e terrà periodicamente informata ciascuna Parte sugli sviluppi della collaborazione.

Il Gruppo di Lavoro Congiunto sarà costituito da almeno tre rappresentanti per ognuna delle Parti.

Il Gruppo di Lavoro Congiunto si riunirà regolarmente a Roma e a Baku, secondo l'intesa tra le Parti, normalmente non più di una volta l'anno, ma almeno ogni due anni.

ARTICOLO 8

Le attività previste dal presente Memorandum d'Intesa saranno svolte compatibilmente con i finanziamenti disponibili nei bilanci delle due Parti e in conformità alla normativa vigente nei due Paesi e agli Accordi internazionali ai quali aderiscono.

Le spese di trasporto fra le due capitali (andata e ritorno), degli esperti che viaggiano in base a quanto previsto dagli articoli 2 e 7 della presente Intesa, saranno a carico delle autorità del Paese inviante.

Il Paese ospitante si farà carico delle spese di vitto, alloggio e di trasporto interno per tutta la durata della visita.

Le spese delle visite di studio previste nell'ambito di accordi diretti fra ospedali, istituti di medicina specialistica, di ricerca medica e formazione, saranno coperte dalle strutture stesse, se non diversamente concordato dalle Parti.

ARTICOLO 9

Ogni divergenza che dovesse derivare dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Memorandum d'Intesa sarà risolta attraverso consultazioni e negoziati.

ARTICOLO 10

Di comune accordo tra le Parti si possono apportare modifiche o integrazioni al presente Memorandum d'Intesa sotto forma di protocolli separati, da considerare come parte integrante del Memorandum stesso e che produrranno i loro effetti secondo le disposizioni dell'art. 11.

ARTICOLO 11

Il presente Memorandum d'Intesa produrrà i suoi effetti dalla data in cui le Parti si saranno comunicate per iscritto il completamento delle rispettive procedure interne.

Il Memorandum d'Intesa rimarrà efficace per un periodo di cinque anni e sarà automaticamente rinnovato per il successivo ulteriore periodo di cinque anni, salvo l'espressa rinuncia scritta di una delle Parti, che dovrà essere preventivamente notificata all'altra Parte, almeno sei mesi prima della scadenza.

In caso di disdetta del Presente Memorandum d'Intesa secondo le previsioni del presente articolo, i programmi di cooperazione avviati e non ancora completati rimarranno validi fino al loro completamento.

FIRMATO a Roma l'11 Novembre 2010, in due testi originali, in lingua, italiana, azera ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, il testo in lingua inglese avrà valore prevalente.

**PER IL MINISTERO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**


IL MINISTRO DELLA SALUTE



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gianni', written over a horizontal line.

**PER IL MINISTERO DELLA
REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN**

IL MINISTRO DELLA SALUTE



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Oluşun', written over a horizontal line.